

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 025 DEL 25.01.2016

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - BANDO GENERALE DI CONCORSO N. 8/2013 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA EMESSA DALLA COMPETENTE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E MODALITÀ OPERATIVE

L'anno duemilasedici il venticinque del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLITICHE ABITATIVE - BANDO GENERALE DI CONCORSO N. 8/2013 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE – PRESA D'ATTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA EMESSA DALLA COMPETENTE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E MODALITÀ OPERATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.G.C. n° 516 del 09/12/2013 veniva approvato il Bando di Concorso Generale n. 8 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale in Biella;
- le domande sono state ritirate dal 15/01/2014 al 14/03/2014;
- in data 23/05/2014 venivano trasmesse n. 388 istanze all'ATC per l'istruttoria da parte della Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Biella istituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i..

Visti:

- la Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i. “Norme in materia di edilizia sociale” ed il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 9/R del 4/10/2011;
- il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 n. 52 – Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione ;

Richiamata la D.G.C. n. 235 del 28/05/12 con la quale si approvavano altresì le modalità operative di assegnazione degli alloggi sulla graduatoria del Bando Generale n. 7/2009, che hanno facilitato lo scorrimento della graduatoria definitiva dei concorrenti, nonché razionalizzato alcune spese di funzionamento;

Preso atto che:

- la Commissione Assegnazione Alloggi della Provincia di Biella con nota prot. 633 del 15/01/2016 pervenuta al Comune di Biella il 15/01/2016 prot. 2427, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la *graduatoria definitiva* dei concorrenti che hanno partecipato al succitato concorso, predisposta in data 15/12/2015;
- la *graduatoria definitiva* dei concorrenti permette di individuare il soggetto che, previa verifica che confermi il permanere del possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 3/2010, risulta assegnatario di un alloggio di risulta sito nel Comune di Biella ed assegnabile al nucleo sulla base dei parametri di adeguatezza dell'alloggio che la legge stessa stabilisce ;
- detta *graduatoria definitiva* redatta dalla Commissione Assegnazione Alloggi, circa un anno e mezzo dopo la raccolta delle domande e la relativa istruttoria da parte del Comune, verrà pubblicata dal 26/01/2016 al 10/02/2016 nei modi e nei termini previsti dal Regolamento regionale recante “ Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell'art. 5, comma 9 della L.R. 3/2010”, all'Albo Pretorio del Comune di Biella e di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 25 nonché nella sede

dell'A.T.C. in luogo aperto al pubblico e dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- l'art. 12 comma 2 della L.R. 3/2010 stabilisce che i comuni ad alta tensione abitativa debbano assegnare gli alloggi entro centoventi giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per il tempo eccedente il Comune inadempiente dovrà corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali sostenute, nonché la quota minima di cui all'art. 19 comma 5 ;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R al "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 " stabilisce:
 - ✓ all'art. 8 le modalità di comunicazione dell'assegnazione con notifica all'interessato dell'avvenuta assegnazione con lettera raccomandata AR;
 - ✓ all'art. 9 le modalità di scelta dell'alloggio compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria ed in caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio, ulteriore comunicazione da parte del Comune con lettera raccomandata AR con la fissazione di un termine per fornire giustificazione. Non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite dall'allegato A in relazione alla composizione del nucleo.
 - ✓ all'art. 10 le modalità di rinuncia all'alloggio, determinando che i concorrenti non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo in riferimento ai parametri stabiliti nell'allegato B, o qualora presenti barriere architettoniche incompatibili con la situazione di invalidità di uno o più componenti il nucleo o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo di documentate gravi situazioni di salute. In caso di rinuncia ad alloggio inadeguato il concorrente non perde il diritto a future assegnazioni di alloggi e mantiene la propria posizione nella graduatoria.
- il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 n. 52 agli artt. 2 e 3 stabilisce che:
 - ✓ per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, e mq 10, per ciascuno dei successivi ;
 - ✓ le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone ;
 - ✓ l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Il tempo trascorso dalla data di emissione del bando (dicembre 2013) alla data di approvazione della graduatoria definitiva (dicembre 2015) hanno determinato l'evolversi delle condizioni in cui si trovavano i concorrenti al momento di presentazione dell'istanza di assegnazione;

Le convocazioni a mezzo raccomandata A/R Poste Italiane prevedono un tempo di consegna al destinatario di circa 4 giorni dalla data di spedizione. Se il destinatario o appartenente al nucleo familiare non è presente al momento della consegna, viene lasciato da parte dell'addetto Poste Italiane un avviso di deposito presso l'ufficio postale competente, con la fissazione di un termine di 30 giorni per il ritiro della lettera raccomandata. Detta nota ritorna al mittente (Comune di Biella) successivamente alla giacenza circa 40/50 giorni dopo la spedizione.

Ritenuto che si rende necessario stabilire delle modalità operative per facilitare lo scorrimento della graduatoria definitiva dei concorrenti, al fine di evitare di incorrere nel pagamento a carico del Comune di Biella del corrispettivo delle spese generali, di amministrazione, di manutenzione ordinaria e fiscali, sostenute dall'ente gestore come stabilito dalla L.R. 3/2010 art. 12, e pertanto nello specifico:

- l'Ufficio competente procederà alla suddivisione della graduatoria definitiva per numero di componenti del nucleo richiedente, al fine di evitare che si crei una lista di concorrenti in "rinuncia temporanea" in quanto convocati per alloggi non adeguati (nel rapporto vani abitabili e composizione nucleo) e per evitare condizioni di sovraffollamento, che verrebbero comunque denunciate dagli enti preposti, ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975;
- l'Ufficio competente procederà, man mano che si renderanno disponibili gli alloggi di edilizia sociale, alla convoca dell'assegnatario avente diritto, sulla base del rapporto vani abitabili componenti del nucleo richiedente;
- l'Ufficio competente, convocherà l'assegnatario avente diritto a mezzo raccomandata a mano, previo avviso telefonico concordando data e ora, al fine di accertare l'attuale volontà dell'assegnatario ed in tal caso si provvederà a fissare un appuntamento per la presa visione della proposta e scelta dell'alloggio. Soltanto nel caso in cui il numero telefonico non fosse più attivo o il concorrente non si presentasse all'appuntamento, si procederà con convoca a mezzo raccomandata A/R o notifica da parte del messo comunale, all'indirizzo indicato dal concorrente nell'apposito spazio per comunicazioni relative all'istanza ovvero all'indirizzo di residenza, nella quale verrà indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio;
- qualora l'assegnatario avente diritto non si presentasse nei termini stabiliti dalle succitate note, così come previsto dalla normativa vigente, l'Ufficio competente procederà a comunicare all'avente diritto a mezzo lettera raccomandata A/R o notifica da parte del messo comunale, il termine di dieci giorni entro il quale potrà presentare deduzioni scritte e documentazioni a giustificazione della mancata presentazione;
- qualora l'assegnatario avente diritto dichiarasse verbalmente la propria volontà a rinunciare all'assegnazione, l'Ufficio competente procederà con l'iter della convoca di cui sopra, ma in attesa di formalizzare l'esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art 16 della L.R. 3/2010 si proseguirà a convocare il concorrente successivo ;
- saranno ritenute valide "rinunce temporanee" per le motivazioni stabilite dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R ma soltanto se rientrano nei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 n. 52;

Valutato:

- che la suddivisione per numero di componenti il nucleo familiare non inficia la graduatoria generale, in quanto ogni nucleo familiare mantiene inalterato il proprio numero di posizione, rispettando l'ordine di priorità acquisito nella graduatoria definitiva;
- che tale suddivisione consente la razionalizzazione del procedimento amministrativo di assegnazione garantendo agli aventi diritto, in posizione utile, di poter accedere ad un alloggio idoneo alla propria composizione familiare come stabilito dalla normativa vigente in materia;

Attesa l'urgenza di procedere alla formale presa d'atto della graduatoria definitiva suddivisa per numero di componenti del nucleo richiedente del Bando di Concorso Generale n. 8 per consentire la successiva assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di risulta.

Visti gli artt. 5 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di prendere atto che la *graduatoria definitiva* dei concorrenti al Bando di Concorso Generale n. 8/2013 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, emessa in data 15/12/2015 dalla competente Commissione Assegnazione Alloggi, verrà suddivisa per numero di componenti del nucleo richiedente ;
 2. di dare atto che contestualmente viene annullata l'efficacia della graduatoria di cui al Bando di Concorso Generale n. 7 del 31/12/2009;
 3. di approvare le sopra citate modalità operative per facilitare lo scorrimento della graduatoria definitiva dei concorrenti nonché razionalizzare alcune spese di funzionamento;
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento e provvedere all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale di risulta agli aventi diritto.
-